ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE TEATRO DI TRADIZIONE

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 07/12/2020

L'anno duemilaventi il giorno 7 del mese di Dicembre, a Trapani, presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, si è tenuta l'adunanza del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione del giorno 4 dicembre 2020, prot. n. 1574 (**cfr. All. sub "A"** che costituisce parte integrante del presente verbale).

Sono assenti giustificati il Dott. Lorenzo Noto, Revisore dei Conti ed il Dr. Davide Candia, O.d.V. dell'Ente. E' altresì presente, in aggiunta agli organi convocati, l'Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Trapani, Dr.ssa Rosalia D'Ali.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la dipendente Angela Mazzeo.

Alle ore 09.32 il Presidente, constatata la validità della seduta, come da foglio firma **cfr. All. sub B)** passa alla trattazione del 1) punto all'O.d.G. "*Nota pec Anac del 30 Novembre 2020 – fasc. Uvif n. 5181/2020, in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti dell'organo monocratico indipendente di valutazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese: determinazioni consequenziali*"

Prende la parola il Vice Presidente Vito Via per sintetizzare che l'ANAC con nota pec del 30 Novembre 2020, prot. n. fasc. Uvif n. 5181/2020, **cfr. All. sub C)** ha espresso il suo parere, in ordine al quesito posto dal Consigliere Delegato dell'Ente, in data 20 Agosto e 22 Settembre 2020, **cfr. All. sub D)** in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente dell'Ente, Signora Gianquinto, nell'esercizio della funzione di RPC. L'Anac, alla pag. 4 scrive che: "*nel caso in esame, il segnalato rapporto di conoscenza indiretta tra il membro dell'OIV e il RPCT dell'Ente Luglio musicale non è di per sé idoneo a generare una situazione di conflitto di interessi, in quanto non rientra in nessuna delle situazioni individuate dal legislatore…… "nel caso in esame, non può desumersi che il rapporto di conoscenza segnalato sia da solo sufficiente a generare una situazione di conflitto di interessi.*

In conclusione, scrive ancora che, *"Solo dall'accertamento, nel caso concreto, di specifici indici di intensità e rilevanza dei segnalati rapporti personali, di cui, nell'attuale istruttoria non si ha alcuna evidenza, potrebbero eventualmente venire in rilievo le "gravi ragioni di convenienza" richiamate dall'art. 7 DPR 62/2013 quale categoria indefinita di situazioni rispetto alle quali è opportuno che il dipendente si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze, quali, ad esempio, il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni,* ovvero "bisogna verificare nel caso concreto che il vincitore del Bando è socio del marito della dipendente se dovesse esserci un provvedimento che va a favore della stessa, di prestare attenzione poiché si potrebbe generare un eventuale conflitto di interesse", pertanto, il Vice Presidente ritiene che si può procedere alla nomina dell'ODV individuato a seguito dell'avviso pubblico. Condividono la nomina, anche il Presidente ed il Consigliere Delegato, mentre il Presidente del Collegio dei Revisori, dott.ssa Costadura, interviene, per osservare che all'Anac era stato chiesto il parere sull'Organo di Vigilanza, mentre, rispondono con un parere sull'Organo Indipendente di Valutazione. Chiede pertanto se è la stessa cosa.
Il Consigliere Delegato conferma che l'OIV coincide nella persona dell'ODV., del resto l'avviso pubblico dell'Ente era finalizzato all'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'incarico dell'O.d.V., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii, con attribuzioni delle funzioni di attestazione O.I.V.

Dopo dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., con attribuzioni delle funzioni di attestazione O.I.V. procede alla nomina del professionista, Dr. Angelo Irienti, previa verifica del casellario giudiziario, dei carichi pendenti ed accertarsi di acquisire tutte le dichiarazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge.

Avendo esaurito l'argomento, il Presidente sul **punto 2) all'O.d.G.: "Varie ed eventuali"** propone di dare mandato espresso all'Amministratore e all'ufficio di preparare la bozza per il concorso di Sovrintendente e di avviare immediatamente con 7 giorni di avviso pubblico su tutti i mezzi possibili, anche l'avviso per Direttore Artistico.
In entrambi i casi la prima dichiarazione deve essere di non avere incompatibilità e contenziosi con l'Ente che eventualmente ci si propone di andare ad amministrare. Il Vice Presidente chiede notizie in merito alle ultime novità sulla costituzione della Fondazione. Il Presidente evidenzia che i tempi sono più lunghi e non ci sono le condizioni tenendo conto che dovrebbe tenersi conto anche della Legge Regionale, e quindi per il momento occorre andare avanti.
Prende la parola l'Assessore D'Ali per fare presente che, sarebbe opportuno che la commissione di selezione delle due figure, Direttore Artistico e Sovrintendente, fosse esterna, con specifiche competenze nella valutazione dei curriculum. Il Presidente invita, pertanto, a prevedere nella commissione componenti esterni, pensando di potere coinvolgere, peraltro, un "elemento" del Conservatorio di Trapani.
L'Assessore D'Alì ribadisce che sarebbe necessaria anche per il progetto Italia-Tunisia "Mèdithéatres", prevedere una commissione esterna, ma il Presidente evidenzia che gli è stato spiegato che il Progetto ha già un bando realizzato con la supervisione da parte della Regione e che, pertanto, il Comune ne resta sollevato mentre in questo caso occorre assumersi la responsabilità di una decisione scevra da interessi, senza subire condizionamenti.
Il Vice Presidente a proposito del Bando Médithéatres è stato messo a conoscenza che è stata coinvolta una dott.ssa del Comune, ed a tal proposito il Presidente dice che la dott.ssa Catania, Dirigente del Comune di Trapani, ha effettuato la sua valutazione e che un Funzionario della Regione sarà garante e quindi sarà la stessa Regione ad assumersi la responsabilità, dando mandato al Consigliere Delegato di seguire l'iter. A tal proposito, il Consigliere Delegato, comunica al CdA che i bandi sono stati trasmessi all'attenzione della Regione, e che pertanto si attende un loro riscontro, per procedere alla loro pubblicazione.
Riprende la parola il Presidente circa la Commissione ed evidenzia la questione che il Direttore Artistico serve con urgenza in quanto gli è stato confermato che serve per presentare, entro il 31 dicembre 2021, la domanda al Ministero e comunica di non aver chiaro se serve per un anno o soltanto temporaneamente. Quindi il Presidente propone di effettuare un avviso pubblico massimo di sette-otto giorni per individuare la figura del Direttore Artistico e contestualmente preparare il Regolamento - Bando di Concorso per il Sovrintendente, previa ulteriore verifica nel CdA. Interviene il Consigliere Delegato per chiedere la durata dell'incarico del Direttore Artistico. Il Presidente, ritiene che la durata dell'incarico del Direttore Artistico, potrebbe incorrere nel periodo di tre mesi, rinnovabili, e che possa farsi con una ipotesi contrattuale che consente la presentazione della domanda FUS, FURS e per eventuali altre incombenze che possono incorrere nel periodo dei tre mesi contrattuali.

Il Vice Presidente a tal proposito evidenzia che sarebbe opportuno dare un incarico definitivo al Direttore Artistico, piuttosto che per soli tre mesi, seppure, eventualmente rinnovabile.
Il Presidente, invece, ritiene, che nelle more di individuazione della figura di Sovrintendente, si potrebbe avere la fortuna di individuare una figura, che non sia esclusivamente un burocrate ma che abbia competenze artistiche nel campo della cultura e dell'arte, così da economizzare i costi di gestione dell'Ente. Peraltro, aggiunge il Presidente, se mal non ricorda, che per Statuto le due figure -Sovrintendente e/o Direttore Artistico, possono essere inglobati tra loro.

Si apre un'articolata discussione nel corso della quale intervengono anche i sigg. Componenti del C.d.A.

A conclusione all'unanimità, si

DELIBERA

di predisporre, con l'urgenza del caso, l'Avviso per la figura del Direttore Artistico per un periodo di mesi tre, rinnovabili, e per un importo di € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge, rapportato all'incarico precedente, finalizzato all'elaborazione della domanda per l'istanza FUS, al Mibact, FURS, alla Regione Siciliana, e per eventuali altre incombenze che possono incorrere nel periodo dei tre mesi contrattuali, da pubblicare per giorni sette-otto sui siti del Comune di Trapani e dell'Ente Luglio Musicale.
Il Concorso di Sovrintendente dovrà invece, essere pubblicato su Gazzetta Ufficiale, previa acquisizione della

relativa bozza da approvare in seno ad un prossimo CdA.

Sul punto "Varie ed eventuali", il Consigliere Delegato, consegna al Presidente i progetti presentati per il Bando Festival, curati, con incarico fiduciario, dal progettista, Signor De Santis Giovanni. Dopo ampia discussione, constato tra l'altro, che il bando presentato non prevede in calendario nessuna tappa in città ma in provincia, visto che il secondo bando, Natale Mediterraneo, più che essere un festival risulta una start- up, quindi con poche probabilità di finanziamento, così come voluto dall'Assessore al Turismo del Comune e condiviso dal Signor De Santis, il Presidente, chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "*Prendo atto della comunicazione del Consigliere Delegato circa la presentazione di Progetti "Avviso per selezione di Festival", rispetto al quale intuito ad personam è stato dato incarico al Dottor Giovanni De Santis, che i progetti sono stati presentati entro la data utile, senza preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione".*

Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.05.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Mazzeo Angela

Il Presidente
Giacomo Tranchida

ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE
TEATRO DI TRADIZIONE

Direzione e Uffici: Largo San Francesco di Paola, 5 - 91100 Trapani
tel + 39 0923 21454 | fax +39 0923 22934 | P. IVA 01141350817
Botteghino: Viale Regina Margherita, 1
info@lugliomusicale.it | www.lugliomusicale.it

Trapani, 4 Dicembre 2020

ALLEGATO "A"

Al Sig.
Presidente dell'ELMT
Giacomo Tranchida – Sindaco di Trapani

Al Signor Vice Presidente
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese
Dott. Vito Via

Allo spett.
Collegio dei Revisori di Conti
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese

All'O.d.V.
Dott. Davide Candia

LORO SEDI

Prot. n. 1574

Oggetto: Convocazione, del Consiglio di Amministrazione, per **Lunedì 7 Dicembre 2020, alle ore 09.00** presso la Sala Sodano di Palazzo D'Alì - Trapani.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di quest'Ente, convocata, presso la sede della Sala Sodano di Palazzo d'Alì - Trapani, per **Lunedì 7 Dicembre 2020, alle ore 09.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nota pec Anac del 30 Novembre 2020 - fasc. Uvif n. 5181/2020, in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti dell'organo monocratico indipendente di valutazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese: determinazioni consequenziali;
2) Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Ermenegildo Ceccaroni

ALLEGATO "B"

ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE TEATRO DI TRADIZIONE

Seduta del Consiglio di Amministrazione

Lunedì 7 Dicembre 2020, ore 9.00

Sala Sodano - Comune di Trapani

Presenti

Presidente
Sindaco Comune di Trapani
Dott. Giacomo Tranchida

Presente Tramite Teleconf. con WHATSAPP

Vice Presidente
Vito Via

Consigliere Delegato
Ermenegildo Ceccaroni

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente
Caterina Costadura

Componenti:

Lorenzo Noto

Assente Giustificato

Francesco Paolo Peluso

Odv
Davide Candia

Assente giustificato

IL VERBALIZZANTE

Da "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>
A "lugliomusicaletrapanese@pec.it" <lugliomusicaletrapanese@pec.it>
Data lunedì 30 novembre 2020 - 11:53

FASC UVIF 5185/2020 RICHIESTA DI PARERE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UN IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DELL'ORGANO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

Allegato(i)

segnatura.xml (2 KB)
comunicazione archiviazione_signed.pdf (824 KB)

ALLEGATO "B"

Luglio Musicale Trapanese
ARRIVATO
30 NOV. 2020
PROTOCOLLO N. 1556

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Luglio Musicale T...
ARR...
30 NOV. 2020
PROTOCOLLO N. 1556

Al Consigliere delegato - legale rappresentante dell'Ente Luglio musicale trapanese

Dr. Ermenegildo Ceccaroni

alla Responsabile dell'Ufficio amministrativo nonché RPCT

all' Organismo monocratico Indipendente di Valutazione

lugliomusicaletrapanese@pec.it

ALLEGATO "e"

Fasc. UVIF n. 5181/2020

Oggetto.

Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti dell'organo monocratico indipendente di valutazione dell'Ente Luglio musicale trapanese.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 62572 del 20/08/2020 è pervenuta una richiesta di parere da parte del consigliere delegato dell'Ente Luglio musicale trapanese in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti del soggetto selezionato a ricoprire l'incarico di Organo monocratico indipendente di valutazione, in quanto fa parte, in qualità di socio, di una società a responsabilità limitata tra professionisti, alla quale società partecipa anche il coniuge della responsabile dell'ufficio amministrativo nonché RPCT dell'ente musicale.

UFFICIO VIGILANZA
SULL'IMPARZIALITA' DEI
FUNZIONARI PUBBLICI
T +39 06 367231
W ww.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UVIF Ufficio Vigilanza sulla Imparzialità dei Funzionari Pubblici - Prot. Uscita N.0091038 del 30/11/2020

Diritto.

1. Sulla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013. Esclusione.

La fattispecie prospettata attiene alla presunta sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità in capo al soggetto che è stato selezionato quale Organo indipendente di valutazione dell'Ente Luglio musicale trapanese, in quanto socio di una società di professionisti di cui fa parte il coniuge della responsabile dell'ufficio amministrativo nonché RPCT dell'ente musicale stesso.

Occorre premettere che la competenza di questa Autorità attiene alla verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.

La situazione prospettata non comporta la violazione di una delle ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, perché l'incarico di componente dell'OIV è sottratto al perimetro soggettivo di applicazione del menzionato decreto.

L'Autorità con la delibera n. 622 dell'8 giugno 2016 ha chiarito che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto legislativo n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

L'incarico in questione non è, dunque, contemplato dalla normativa in esame, né come "incarico di destinazione" né come "incarico in provenienza".

2. Sulla sussistenza di un conflitto di interessi.

Occorre valutare se quanto segnalato, pur non integrando un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.l.gs. 39/2013, possa integrare un'astratta fattispecie di conflitto di interessi.

Si premette che, in materia di conflitto di interessi, come più volte evidenziato (cfr. *ex plurimis* la Relazione al Parlamento del 2018, per l'anno 2017, pag. 83), questa Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa; si

svolge, cioè, in forma di ausilio all'operato degli RPCT di ciascun ente. Da ciò deriva che le singole amministrazioni, con lo specifico supporto del RPCT, restano sempre le sole competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

Tanto premesso, in un'ottica di leale collaborazione, si evidenzia quanto segue.

In termini generali, la situazione di conflitto di interessi è definita dalla giurisprudenza come "una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che sia contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato".

Nel nostro ordinamento non esiste, tuttavia, una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi" né una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi di tale fattispecie. In assenza di una norma generale, il PNA 2019-2021 ha chiarito che lo stesso si configuri laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata, anche in astratto, per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art.53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013, art. 6 bis l. n. 241/1990).

Nel contesto descritto, un ruolo di primaria importanza è svolto dalle statuizioni previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
La normativa che viene in rilievo è quella prevista dagli artt. 6, co.2 e 7 del d.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i quali rispettivamente dispongono che "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, (del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado). Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici" e che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Pertanto, il legislatore ha ritenuto che unicamente i rapporti personali individuati dalle suddette norme siano sintomatici di una situazione di conflitto di interessi tale da far ritenere, in via presuntiva, pregiudicata l'imparzialità del dipendente.

Nel caso in esame, il segnalato rapporto di conoscenza indiretta tra il membro dell'OIV e il RPCT dell'Ente Luglio musicale non è di per sé idoneo a generare una situazione di conflitto di interessi, in quanto non rientra in nessuna delle situazioni individuate dal legislatore.

Giova rilevare che in materia di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso, fattispecie in parte assimilabile a quella oggetto di parere, in quanto si tratta anche in tal caso di un rapporto tra giudicante e giudicato, tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella di Anac ritiene che " i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789, confermato da TAR Piemonte, Torino, 16.05.2019, n. 601)".

In conclusione nel caso in esame, non può desumersi che il rapporto di conoscenza segnalato sia da solo sufficiente a generare una situazione di conflitto di interessi.

Solo dall'accertamento, nel caso concreto, di specifici indici di intensità e rilevanza dei segnalati rapporti personali, di cui, nell'attuale istruttoria non si ha alcuna evidenza, potrebbero eventualmente venire in rilievo le "gravi ragioni di convenienza" richiamate dall'art. 7 DPR 62/2013 quale categoria indefinita di situazioni rispetto alle quali è opportuno che il dipendente si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze, quali, ad esempio, il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si rimette, dunque, alla prudente valutazione dell'Amministrazione competente la concreta valutazione in ordine all'esistenza, nel caso di specie, di ulteriori e specifiche ragioni che inducono ad ipotizzare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, ovvero di gravi ragioni di opportunità idonee ad alterare l'imparzialità richiesta all'OIV nell'esercizio delle proprie mansioni.

Tanto premesso, con la presente si comunica che il Consiglio, nell'adunanza del 25 novembre 2020, ha deliberato di archiviare il fascicolo e di trasmettere le suesposte considerazioni alle SS.VV.

La Dirigente
dell'Ufficio UVIF

Maria Grassini

MARIA
GRASSINI
ANAC
30.11.2020
09:22:48
UTC

Gmail Luglio Musicale <lugliomusicale2015@gmail.com>

Re: [Ticket#2020082088002995] Responsabile del Procedimento

1 messaggio

cc_noreply@anticorruzione.it <cc_noreply@anticorruzione.it> 20 agosto 2020 12:23
A: segreteria@lugliomusicale.it

Gentile Ermenegildo Ceccaroni,

con riferimento alla richiesta in oggetto, La informiamo che non è stato possibile eseguire la rettifica in quanto la richiesta non è stata sottoscritta dal responsabile della procedura.

La invitiamo, pertanto, a ritrasmettere l'istanza utilizzando il format pubblicato nella sezione "Modulistica" del Portale dell'Autorità all'indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/RichiestaModificaSIMOG.

La richiesta compilata e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del responsabile che ha creato la procedura devono essere allegate al modulo "Scrivi al Contact Center" della sezione "Comunica con l'Autorità" del Portale dell'Autorità, disponibile all'indirizzo http://supportcenter.anticorruzione.it/(Tematica: "Altri servizi informatici del Portale dell'Autorità" – Dettaglio: "Modifica dati SIMOG").
Si prega di non rispondere a questa comunicazione, poiché proveniente da un indirizzo non abilitato a ricevere e-mail.
La Sua richiesta è stata registrata con il numero riportato nell'oggetto della presente comunicazione, che dovrà sempre essere indicato nell'eventuale ulteriore corrispondenza o nei successivi contatti relativi all'istanza in oggetto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800-896936, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, oppure attraverso il modulo "Scrivi al Contact Center" della sezione "Comunica con l'Autorità" del Portale Anac disponibile all'indirizzo http://supportcenter.anticorruzione.it/.

Cordiali saluti,
Autorità Nazionale Anticorruzione
Messaggio relativo al ticket numero 2020082088002995

DENOMINAZIONE ENTE/IMPRESA: Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione
CODICE FISCALE ENTE/IMPRESA: 01141350817

Descrizione richiesta:
Quest'Ente, avendo espletato una procedura di selezione finalizzata alla designazione di un Organismo di Vigilanza monocratico esterno, ha preso atto della dichiarazione resa al Consiglio d'Amministrazione dalla responsabile dell'ufficio amministrativo dello stesso, alla quale è attribuita, tra l'altro, anche la funzione di RPC, che il soggetto selezionato in base ad apposito Avviso Pubblico per ricoprire l'incarico in argomento è socio del di lei marito in una s.r.l. tra professionisti. Il soggetto selezionato a ricoprire l'incarico "de quo" svolgerebbe, però, la funzione di O.d.V. in qualità di professionista, con propria autonoma partita IVA e non già con quella della cennata s.r.l.. Tanto premesso, si pongono a codesta Autorità i seguenti questiti: QUESITO 1): considerato quanto sopra esposto, sussiste una situazione di incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della funzione di RPC? QUESITO 2): per le medesime ragioni di cui sopra, sussiste una situazione incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della propria mansione di responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Ente?

20/08/2020 12:21 - CCCRNG50E24L331F ha scritto:

> Tematica richiesta: Altri servizi del Portale dell'Autorità
> Dettaglio richiesta: Quesiti di ordine generale

ALLEGATO "D"

Da "lugliomusicaletrapanese" <lugliomusicaletrapanese@pec.it>
A "anticorruzione protocollo" <protocollo@pec.anticorruzione.it>
Data martedì 22 settembre 2020 - 10:39

QUESITO

URGENTE!!!
Si reitera la richiesta avanzata in data 20 agosto 2020 - accettazione ticket 2020082088002995

Quest'Ente, avendo espletato una procedura di selezione finalizzata alla designazione di un Organismo di Vigilanza monocratico esterno, ha preso atto della dichiarazione resa al Consiglio d'Amministrazione dalla responsabile dell'ufficio amministrativo dello stesso, alla quale è attribuita, tra l'altro, anche la funzione di RPC, che il soggetto selezionato in base ad apposito Avviso Pubblico per ricoprire l'incarico in argomento è socio del di lei marito in una s.r.l. tra professionisti. Il soggetto selezionato a ricoprire l'incarico "de quo" svolgerebbe, però, la funzione di O.d.V. in qualità di professionista, con propria autonoma partita IVA e non già con quella della cennata s.r.l.. Tanto premesso, si pongono a codesta Autorità i seguenti questiti: QUESITO 1): considerato quanto sopra esposto, sussiste una situazione di incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della funzione di RPC? QUESITO 2): per le medesime ragioni di cui sopra, sussiste una situazione incompatibilità del soggetto designato a ricoprire il ruolo di O.d.V. monocratico esterno, con la dipendente in questione nell'esercizio della propria mansione di responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Ente?

Il Consigliere Delegato
Ermenegildo Ceccaroni

Allegato(i)

documento identita e codice fiscale consigliere delegato.pdf (699 KB)

ALLEGATO "D"